REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi	**Presidente**
Gianpiero D'Alia	**Giudice**
Guido Tarantelli	**Giudice relatore**

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n. **23428** del registro di Segreteria, sul conto giudiziale n. 38537 reso dal consegnatario dei beni del magazzino farmaceutico territoriale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, relativo all'esercizio finanziario 2015, Dr. Giuseppe Borello, nato a San Costantino Calabro (VV) il 7 maggio 1958, residente ivi alla Via Galileo Galilei n. 17, BRLGPP58E07H807F, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall' avv. Alfredo Gualtieri (GLTLRD49M10C352P), elettivamente domiciliata presso il suo studio legale, in Catanzaro Via Vittorio Veneto n. 48; posta elettronica certificata alfredo.gualtieri@avvocaticatanzaro.legalmail.it;

letti gli atti e documenti di causa;

nella pubblica udienza del giorno 16 aprile 2025, uditi per l'agente contabile l'avv. Alfredo Gualtieri, e per l'ufficio di Pro-

cura il Pubblico Ministero dott. Gianpiero Madeo che concludevano come da verbale di udienza; nessuno è comparso per l'Amministrazione.

FATTO

1. Con la relazione n. 344 /2022 il Magistrato istruttore del conto giudiziale n. 38537, reso dall'agente contabile Giuseppe Borello in qualità di consegnatario dei beni del magazzino farmaceutico territoriale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, relativo all'esercizio finanziario 2015, ha ritenuto necessario rimettere il conto medesimo all'attenzione del Collegio. Infatti, per la relazione dai dati contabili emergeva la non conformità del conto giudiziale con la contabilità inventariale dell'Ente, con notevoli differenze, in eccesso, nel giornale di magazzino rispetto al conto giudiziale; inoltre, notevoli irregolarità sarebbero emerse dall'esame dei buoni di carico scarico, da un lato, e del giornale di magazzino dall'altro.

2. L'agente contabile con memoria illustrava l'assenza di regolamentazione aziendale all'epoca dei fatti e la procedura seguita per l'acquisto e lo stoccaggio della merce ed indicava come alcuni beni non transitassero presso il magazzino/farmacia ma giungessero direttamente ad altre Unità.

Quindi argomentava nel merito delle contestazioni mosse e produceva copiosa documentazione tra cui, *inter alia*, i buoni di carico e di scarico dell'annualità in esame, divisi per mese.

3. Con ordinanza n. 55/2023 emessa in esito all'udienza del

19 aprile 2023 il Collegio ha rimesso gli atti al Magistrato designato come istruttore, affinché proseguisse l'istruttoria sul conto giudiziale n. 38537.

4. Con relazione integrativa del 9 ottobre 2023 il Magistrato Istruttore indicava che i registri di carico e scarico acquisiti al fascicolo non potevano essere verificati, principalmente in ragione del fatto che molti beni ivi indicati, essendo destinati al Servizio Vaccinale e alla Casa Circondariale di Vibo Valentia, non sono mai transitati per il magazzino ma sono stati consegnati direttamente al Servizio Vaccinale e alla Casa Circondariale di Vibo Valentia. D'altra parte, la difesa dell'agente contabile, come richiesto dalla relazione integrativa dell'Istruttore, in vista dell'udienza del 7 novembre 2023, ha depositato il Giornale di magazzino afferente alla gestione Farmacia, es. 2015, asseritamente al netto dei problemi informatico-gestionali di sistema che comportano la mancata visibilità dei dati contabili.

5. Con ordinanza n. 19/2024 il Collegio ha ritenuto tuttavia doversi acquisire esatta indicazione di quali e quanti beni sono stati consegnati direttamente al Servizio Vaccinale e alla Casa Circondariale di Vibo Valentia, senza mai transitare per il magazzino farmacia dell'ASP, disponendo accesso diretto a mezzo Guardia di Finanza.

6. Il 10 giugno 2024 il Magistrato Istruttore ha depositato una relazione integrativa dando atto dell'eseguito accesso diretto presso il Servizio Vaccinazioni c/o Dipartimento di Prevenzione

dell'A.S.P. di Vibo Valentia, presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia e presso il magazzino farmaceutico dell'ASP di Vibo Valentia. La relazione riferiva che durante le operazioni di acquisizione mediante accesso diretto da parte del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Vibo Valentia, i responsabili incaricati delle predette sedi non sono stati in grado di esibire alcuna documentazione inerente ai farmaci in entrata rientranti nella contabilità del magazzino farmacia dell'ASP di Vibo Valentia, afferente all'esercizio 2015.

7. Con ordinanza n. 86/2024 venivano pertanto rimessi gli atti al magistrato istruttore ai fini del completamento dell'istruttoria sul conto giudiziale alla luce della documentazione acquisita al fascicolo di giudizio ivi incluse le deduzioni contenute nelle memorie difensive nonché della relativa documentazione depositata dall'agente contabile.

8. In data 10.3.2025 il Magistrato istruttore depositava la propria relazione conclusiva, nella quale rappresentava che durante le operazioni di acquisizione mediante accesso diretto da parte del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Vibo Valentia, i responsabili delle sedi non sono stati in grado di esibire alcuna documentazione inerente i farmaci in entrata rientranti nella contabilità del magazzino farmacia dell'ASP di Vibo Valentia, per l'esercizio 2015, come evidenziato nei verbali delle operazioni compiute e acquisiti agli atti, con l'effetto che i registri di carico e scarico non hanno potuto essere oggetto di verifica in

modo completo ed esaustivo, al fine di addivenire alla corrispondenza dei dati contabili.

Al netto delle osservazioni in merito alle irregolarità sussistenti per i farmaci destinati al Servizio Vaccinazione e alla Casa Circondariale suddetta, nonché al netto dei problemi tecnico-gestionali cha hanno impedito la visibilità e la corretta imputazione dei farmaci nel giornale di magazzino, la relazione indicava che permangono rilevanti irregolarità per i buoni di scarico che non presentano "firma per ricevuta" del farmaco solo presumibilmente consegnato, laddove è stata depositata la prescrizione e/o richiesta del farmaco. In particolare, la difesa nella memoria costitutiva asserisce che per motivi di privacy non è stato possibile apporre la firma del paziente per ricevuta, eppure in molti casi sulle prescrizioni è presente il nome e cognome del paziente o del servizio destinatario che trasmette la richiesta dei farmaci, sicché la giustificazione della dichiarata "privacy" non trova fondamento nei casi riportati, per i quali permane dunque l'ammanco. In più, restano valide le irregolarità dovute alla differenza tra quantità scaricata nel giornale di magazzino e quantità effettivamente consegnata ed anche per questi casi permane l'ammanco.

Dunque, come da tabella analitica indicata nella relazione (pagg. 5-15), il magistrato istruttore evidenziava considerevoli criticità, ritenendo che non si possa addivenire ad una pronuncia di discarico e che il conto della gestione appare irregolare con un

ammanco pari ad € 172.672,32 (e precisamente: gennaio 6.919,48 €, febbraio 5.402,90 €, marzo 9.493,55 €, aprile 4.178,85 €, maggio 2.366,80 €, giugno 12.460,50 €, luglio 42.771,18 €, agosto 3.018,43 €, settembre 54.331,94 €, ottobre 20.748,20 €, novembre 846,39 €, dicembre 10.134,10 €).

Pertanto, il conto in oggetto non potrebbe essere dichiarato regolare, stante l'ammanco documentato di euro 172.672,32 quanto ai farmaci destinati direttamente al magazzino farmaceutico dell'ASP suddetta.

Per quanto invece concerne le irregolarità sussistenti per i farmaci destinati al Servizio Vaccinazione dell'ASP di Vibo Valentia e alla Casa Circondariale di Vibo Valentia – allo stato – non è possibile, secondo l'istruttore, quantificare l'ulteriore eventuale addebito nei confronti dell'agente, non essendo stato possibile reperire alcuna documentazione sui farmaci in entrata e rientranti nella contabilità del magazzino farmacia dell'Asp di Vibo Valentia per l'esercizio 2015, sicché il Magistrato osservava che:

1) la circolare interna aziendale (prot. n. 36088 del 22.10.2019 (allegato 1) che avrebbe recepito una prassi interna precedente e in essere nel 2015, si sostanzierebbe, nei fatti, in un esonero di responsabilità giuscontabile del magazzino farmacia, dal momento che per il magazzino stesso non transitano i farmaci (che giungono direttamente alle Unità richiedenti – in questo caso: il Servizio Vaccinazioni dell'Asp di Vibo Valentia e la Casa circondariale di Vibo Valentia);

2) il ruolo del magazzino farmacia sarebbe, in questo sistema, unicamente quello di caricare, sulla piattaforma informatica, mediante scannerizzazione, la bolla di consegna, senza però poter verificare se la merce sia stata effettivamente consegnata al reparto o all'unità richiedente;

3) in tale sistema non vi sarebbero gli estremi per un addebito su un eventuale ammanco sotto il profilo soggettivo quanto meno della colpa grave dell'agente, ma si sarebbe innanzi ad una colpa di sistema che deve essere oggetto di approfondita indagine da parte degli organi inquirenti.

La relazione, dunque, concludeva per l'irregolarità della gestione, con addebito di euro 172.672,32 con riguardo ai farmaci destinatati direttamente all'ASP di Vibo Valentia, e senza addebito per mancanza di prova e con richiesta di rimessione degli atti alla Procura regionale per accertamento di eventuali forme di responsabilità amministrativa per quanto concerne la gestione dei farmaci destinati al Servizio Vaccinazioni dell'Asp di Vibo Valentia e alla Casa circondariale di Vibo Valentia.

9. Con memoria del 7.4.2025 – a sostituzione di quella precedente del 10.3.2025 – l'Agente contabile rappresentava di aver acquisito la documentazione e indicava che la contestata assenza di firma per ricevuta del paziente era dovuto a motivi di privacy, tenuto conto della particolare tipologia di farmaci, in particolare quelli per pazienti affetti da HIV/AIDS, nel rispetto dell'art. 5, legge 135/1990.

Relativamente ai restanti buoni di scarico di farmaci senza firma per ricevuta, si precisava che pur in assenza della firma da parte del soggetto che ha ritirato il farmaco, la consegna è inequivocabilmente attestata dall'apposizione delle fustelle, indicando anche l'impossibilità di rifiutare la consegna in assenza di firma per determinare patologie ai sensi del codice deontologico del farmacista.

Per alcuni farmaci la relazione rappresentava che lo scarico è stato effettuato in quanto scaduti e sono stati annotati sull'apposito registro dei farmaci scaduti in dotazione alla Farmacia Territoriale dell'ASP di Vibo Valentia, nonché presenti nei formulari dei rifiuti attestanti lo smaltimento, mentre per altri farmaci venivano analiticamente indicate le osservazioni ad essi relative (pagg. 4-17).

Concludeva l'agente chiedendo la parificazione del conto e, nell'ipotesi di non parificazione, di mandandolo esente da ogni responsabilità.

10. All'udienza del 16 aprile 2025, per l'agente contabile l'avv. Gualtieri rileva che l'ASP ha dato seguito alla richiesta di accesso e ha fornito~~,~~ documentazione utile a poter definire il giudizio, richiamando le recentissime decisioni di questo Collegio sui tre anni successivi della gestione del conto dove non è stata addebitata all'agente contabile alcuna responsabilità, preso atto della situazione organizzativa esistente e della mancanza di regolamentazione dell'azienda sanitaria.

Insisteva per la parifica del conto con discarico o, in subordine, per l'assoluta mancanza di responsabilità del dottor Borrello.

Il Pubblico ministero, preso atto che è evidente l'assenza di regolamentazione interna dell'ASP di Vibo Valentia e l'inefficienza del sistema informativo che gestiva il carico e lo scarico del magazzino di farmacia, concludeva in via principale per la rimessione del fascicolo al magistrato istruttore per il seguito di competenza o, in via subordinata, per l'irregolarità del conto ma senza ammanco, rappresentando che la questione sarà segnalata al Procuratore regionale per l'apertura di un fascicolo.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

11. L'accurata relazione del Magistrato istruttore ha ampiamente dimostrato come la gestione non possa giudicarsi regolare.

In particolare, la relazione ha indicato numerose irregolarità afferenti alla gestione dei farmaci.

Al netto delle valutazioni rispetto a singole contestazioni rilevate dall'istruttoria, in special modo rispetto alla consegna dei farmaci, e sulle quali l'agente contabile ha controdedotto facendo leva sul rispetto della privacy attesa la natura delle patologie sofferte e la consegna attestata dall'apposizione delle fustelle, dalla relazione emerge un'assenza di regolamentazione interna, destinata ad incidere sulla corretta gestione del magazzino far-

maceutico, ma al contempo, per converso, sulla stessa impossibilità di addebito nei confronti dell'agente contabile.

Aspetto questo ritenuto dirimente dalla stessa Procura contabile, che in udienza ha preso atto che dell'assenza di regolamentazione interna dell'ASP di Vibo Valentia e dell'inefficienza del sistema informativo che gestiva il carico e lo scarico del magazzino di farmacia, concludendo, in via subordinata rispetto alla rimessione degli atti al magistrato istruttore – che non si ritiene strada perseguibile considerati i plurimi accessi della Guardia di Finanza già eseguiti –, per l'irregolarità del conto ma senza ammanco, ancorché rappresentando per tali fatti l'apertura di un fascicolo.

Questo Collegio, pertanto, ritiene di non poter imputare al contabile le irregolarità riscontrate, le quali sono invece da imputarsi alla generale assenza di regolamentazione interna oltreché alla scarsa efficienza del sistema informatico e per le stesse ragioni nemmeno possono imputarsi, a titolo di addebito, i copiosi importi indicati nella relazione, ciò peraltro, in linea con le precedenti pronunce della Sezione nei confronti dell'agente contabile per le annualità successive a quella in esame (sentenze nn. 40/2025, 41/2025 e 43/2025), che si richiamano anche a fini motivazionali.

Per tutti questi motivi il conto deve essere dichiarato irregolare, senza ammanco.

12. Vista la sostanziale non imputabilità al contabile delle irregolarità riscontrate, si ritiene potersi procedere alla compensazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al n. **23428** del Registro di Segreteria:

- dichiara irregolare il conto, senza addebito;
- nulla per le spese.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.

Il Relatore	Il Presidente
Guido Tarantelli	Domenico Guzzi
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 30/06/2025

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente